



Avv. Alberto Fugagnoli  
*avvocato dello studio legale*  
Avv. Gaetano Forte

### **Il contratto di produzione di alimenti in conto terzi**

Fino all'emanazione della legge 18 giugno 1998, n. 192, la materia della subfornitura e con essa il profilo dei rapporti tra committenti e subfornitori, non era stata definita a livello legislativo. La giurisprudenza si è espressa nel passato utilizzando espressioni come "subappalto", "terzismo", "produzione su commissione", "indotto", "lavorazione per conto", tutte ascrivibili al fenomeno del decentramento produttivo inteso come generale ristrutturazione del sistema industriale.

Il concetto di subfornitura deve quindi essere inquadrato nell'ambito di un contesto organizzativo che impone un decentramento della produzione e caratterizzato da scambi tra grandi e medie imprese con imprese di piccole dimensioni dotate di elevata specializzazione, alle quali viene affidata la produzione di parti del prodotto finale oppure lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo, con notevole

miglioramento qualitativo del prodotto finale e della competitività imprenditoriale in campo nazionale ed internazionale. A partire dagli anni '80 si è assistito dunque al grande sviluppo, anche nel settore alimentare, del mercato del contoterzismo rivolto alla grande impresa, alla grande distribuzione organizzata, al catering, al mercato del biologico. Sul piano del corretto inquadramento della tipologia contrattuale applicabile alle singole fattispecie attraverso le quali viene attuato il decentramento produttivo, c'è da dire che il legislatore ha adottato una nozione piuttosto lata di contratto di subfornitura. Partendo dalla definizione di cui all'art. 1 della L. 192/1998 si rende pertanto necessario ricercare dei criteri che consentano di delimitarne l'ambito di applicazione e di distinguere il contratto di subfornitura da altri contratti tipici, in particolar modo l'appalto o da altri contratti che, seppur non appartenenti a nessun tipo legale predefinito, vengono considerati "socialmente" tipici per il fatto che gli operatori vi ricorrono con una certa frequenza.

Il compito è facilitato dal fatto che la suddetta norma non si limita ad enunciare le prestazioni essenziali oggetto del rapporto sinallagmatico - esecuzione di lavorazioni su materie prime o semilavorati, fornitura di prodotti o servizi dietro pagamento di un corrispettivo - ma ha anche espressamente individuato un particolare tratto tipizzante la prestazione del subfornitore. Il comma 1 dell'art. 1 della L. 192/1998 prevede infatti che le lavorazioni effettuate su semilavorati o materie prime fornite dal committente o la fornitura di prodotti o servizi debbano avvenire "in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente". Ne deriva che allorquando un'impresa esegua lavorazioni utilizzando esclusivamente le proprie conoscenze tecniche e/o tecnologiche, il contratto da questa concluso con il committente non potrà essere qualificato come contratto di subfornitura, il quale presuppone una posizione di supremazia tecnologica da parte del committente. Soccorre alla individuazione della disciplina giuridica applicabile al contratto, la possibilità di classificare il rapporto di subfornitura a seconda che si tratti di subfornitura di capacità (o congiunturale) o di specialità (detta anche di qualità o strutturale). Per quanto riguarda il contratto di fornitura in conto terzi avente ad oggetto la fabbricazione di un prodotto alimentare - specie se destinato ad essere commercializzato con il marchio del compratore - si sottolinea l'opportunità di predisporre un contratto scritto che contenga precise obbligazioni a garanzia della sua conformità alle vigenti normative nazionali e comunitarie, generali e di settore e delle sue caratteristiche qualitative ed a salvaguardia della responsabilità del titolare del marchio a fronte di contestazioni in fase di commercializzazione (clausole di conformità, assicurazione e manleva).